

OGGI LA LEGGE PREVEDE UNA DEROGA DI VALORE, NECESSARIA PER LA PERMANENZA DEL NOSTRO SETTORE: OCCORRE CONSERVARLA ANCHE NEL NUOVO SISTEMA DEL JOBS ACT

Le attività svolte da Aziende e collaboratori delle Ricerche di Mercato sono di assoluto rilievo per interessi non esclusivamente settoriali, bensì pubblici e diffusi, e come tali meritevoli di tutela, promozione e regolazione a livello di disciplina generale.

Così è avvenuto sino ad ora, per via prima ministeriale, poi legislativa. Come noto infatti:

- l'art.61, comma 1, del D.Lgs.276/03 dispone che *"per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound" il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva di riferimento*", quindi senza necessità della identificazione di un progetto specifico per la legittimità del contratto individuale di lavoro;
- tale disposizione riguarda *"sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi"* come indicato prima dal Ministero del Lavoro (Circolare n.14 del 2.4.2013) e poi dallo stesso legislatore (norma di interpretazione autentica dell'art.61 del D.Lgs. 276/03 contenuta nell'art.7, comma 2-bis, del D.L. 28.6.2013, n.74, convertito in L.9.8.2013, n.99).

Peraltro, lo Schema di D.Lgs. sul riordino delle tipologie contrattuali, di attuazione del "Jobs Act", prevede:

- l'abrogazione degli artt. da 61 a 69 bis del D.lgs. 276/03, quindi anche della norma di cui sopra (art.49);
- nuovi criteri di subordinazione e applicazione generalizzata della disciplina del lavoro subordinato alla gran parte delle collaborazioni fino ad oggi legittimamente inquadrate nell'ambito del lavoro autonomo, salvo quelle per *"per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore"* (art.47).

Dunque, scomparirebbe qualunque norma di legge riferita direttamente al nostro settore, invece oggi esistente, così passando da una disciplina di legge *di salvaguardia* delle esigenze pubbliche che caratterizzano le attività e gli operatori del settore a una di *penalizzazione* (applicazione della disciplina del lavoro subordinato).

Le Aziende si troverebbero in una situazione in cui la perdurante esistenza nel tempo di un accordo collettivo diventa condizione necessaria per evitare che le collaborazioni siano considerate di natura subordinata *ex lege*: anche l'eventuale mancato rinnovo degli accordi collettivi oggi in essere determinerebbe tale conseguenza.

Così, la relazione fra Aziende e Parti Sociali risulterebbe fortemente sbilanciata a favore del potere negoziale dei Sindacati, le cui richieste, se non accolte, potrebbero facilmente generare il mancato rinnovo degli accordi collettivi e la conseguente attrazione delle collaborazioni al lavoro subordinato, per il venire meno della condizione di eccezione prevista dalla legge.

Il legislatore rischierebbe di non essere più un soggetto terzo regolatore ma, spogliandosi di un ruolo e di una disciplina propri oggi esistenti, di fatto eleverebbe i Sindacati ad arbitro di un confronto nel quale al contempo essi sono anche un giocatore in campo.

Chi, in Italia o all'estero, deve decidere se iniziare, o continuare, ad investire in Italia, con previsioni di medio periodo, non resterebbe in balia della negoziazione sindacale (già spesso di difficile comprensione per i soggetti esteri), e meno ancora se ciò avvenisse in un contesto legale di favore per il potere negoziale del Sindacato.

Disponendo di facili, e già meno costose, alternative all'estero, i rischi di disinvestimento dall'Italia risulterebbero elevatissimi e non contrastabili, con conseguente forti perdite per Aziende, lavoratori e opportunità di lavoro nel nostro Paese.

LA NOSTRA RICHIESTA

La realtà del nostro settore che il legislatore ha riconosciuto e regolato non è mutata e quindi occorre che si conservi una normativa di legge per la sua salvaguardia. Nel rispetto dell'impianto del nuovo D.Lgs., chiediamo un'integrazione della nuova norma come da testo proposto in Allegato.

CHI SIAMO E COSA RAPPRESENTIAMO IN ITALIA

ASSIRM - Associazione nazionale dei ricercatori di mercato riunisce gli Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale e aderisce a Confindustria Intellect (Federazione Italiana della Comunicazione, Consulenza, Ricerche e Web Publishing).

Il fatturato complessivo delle Aziende è di oltre 800 milioni di euro e coinvolge, in Italia, circa 160 Aziende con un totale di 5.900 addetti e circa 20.000 collaboratori addetti alla raccolta di dati/informazioni che operano effettivamente in modo autonomo.

Nello specifico, si occupa di fornire consulenza a Enti Pubblici e Aziende Private, offrendo una base informativa necessaria a decisioni strategiche, indispensabili per gli investimenti che si vogliono sviluppare e attrarre in Italia, con circa 18.000 progetti di ricerca/consulenza all'anno.

I collaboratori operano secondo la propria disponibilità di tempo, non vincolati ad un orario fisso, e con organizzazione del lavoro lasciata alla loro piena autonomia, dovendo rispettare unicamente la data di consegna dell'attività svolta

Tale personale - pari a 20.000 collaboratori - viene attivato ad hoc per ciascuna commessa, spesso di breve periodo, rappresentando quindi una voce di costo variabile direttamente legata alla effettiva esistenza di una attività da svolgere.

Conseguentemente aziende e collaboratori del settore hanno necessità di continuare ad avere uno strumento contrattuale flessibile e modulabile in relazione alle variabili e imprevedibili esigenze della clientela.

ASSIRM ha siglato in data 20/11/2013, con decorrenza 01/01/2014, un Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel proprio settore con le Organizzazioni Sindacali nazionali FeLSA-CISL, NidiL-CGIL, UILTEMP.

La riconduzione di tali attività al contratto di lavoro subordinato rischierebbe di generare costi insostenibili per il settore, a fronte di una tipologia contrattuale troppo vincolante per il collaboratore (che spesso non vuole essere assunto, come nel caso di studenti e casalinghe che rappresentano la grande maggioranza dei nostri collaboratori).

Allegato

Chiediamo che nel testo dello Schema di D.Lgs. venga aggiunta una previsione specifica per il nostro settore, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, nella parte evidenziata in grassetto, come segue.

DECRETO LEGISLATIVO SUL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

(...)

Titolo II

Disposizioni in materia di collaborazioni e associazioni in partecipazione

Capo I

Collaborazioni organizzate dal committente

Art. 47

(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente)

Comma 1: *invariato*

Comma 2: La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni inerenti le attività delle ricerche di mercato e dei call center, nonché alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore

b) invariato

c) invariato

d) invariato

Comma 3: *invariato*